

**Direzione  
Legislazione  
Opere Pubbliche**

**Principali novità  
normative e  
giurisprudenziali**

**Dal 1 al 5 luglio**

## Provvedimenti e Atti Normativi

### **In vigore dal 30 giugno 2024 il nuovo Decreto legge Infrastrutture**

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 151 del 29 giugno 2024, è stato pubblicato il decreto-legge n. 89 del 29 giugno 2024, recante “Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport”, entrato in vigore il 30 giugno 2024.

Di seguito, una prima analisi dei principali contenuti di interesse da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

#### **Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)**

La disposizione è, anzitutto, volta ad introdurre una disciplina di aggiornamento dei piani economico-finanziari delle società concessionarie.

Viene, infatti, introdotta una nuova previsione dopo il comma 3 dell'art. 13 del dl. n. 162/2019, con cui si dispone che, entro il 31 luglio 2024, le società concessionarie per le quali intervenga la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 siano tenute a presentare le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024 (**comma 1**).

La previsione introduce, poi, misure relative alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-Palazzi, in particolare relativamente all'entità del corrispettivo da riconoscere all'Autostrada Tirrenica S.p.a. da parte di ANAS per l'acquisto dei progetti.

Infatti, mediante la modifica dell'articolo 2, comma 2-ter del dl. n. 121/2021, si prevede che l'acquisto da parte di ANAS SPA dei progetti dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi avvenga sulla base di una quantificazione elaborata a valle di una valutazione documentale e contabile affidata a una primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio, i cui oneri sono a carico della società ANAS Spa. (**comma 2**).

#### **Articolo 2 (Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)**

La norma contiene disposizioni volte a favorire l'operatività della società per azioni costituita per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Per quanto di interesse, mediante intervento sul dl. n. 35 del 2023, si prevede che gli atti aggiuntivi alla convenzione stipulata tra il MIT e la concessionaria siano assentiti

con decreto MIT di concerto col MEF, sentite le Regioni Calabria e Sicilia (*e non più, dunque, con decreto del Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE*). **(comma 1, lettera a), numero 1.1))**.

Si elimina, inoltre, l'obbligo di approvare il progetto esecutivo dell'opera entro il 31 luglio 2024, prevedendo solo che lo stesso sia approvato anche per **fasi costruttive**, e si prevede che il costo del progetto debba comunque risultare coerente con le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'intervento **(comma 1, lett. a) n. 1.2) e 2))**.

Le modifiche successive sono volte a chiarire che, ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi (funzionale al calcolo dell'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale), dovranno essere presi in considerazione solamente i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno **(comma 1, lettera a), nn. 3.1) e 3.2))**.

Infatti, con riferimento all'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale, si prevede che, ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore dei progetti, si proceda calcolando il rapporto tra:

- a) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023;
- b) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021.

Come esplicitato nella relazione illustrativa, la disposizione intende chiarire che il confronto dell'incremento tariffario 2021/2023 dovrà essere operato solo rispetto ai lavori remunerati con i predetti tariffari, escludendo quindi dal calcolo dell'incremento quelle lavorazioni, previste dai progetti individuati, che non trovano corrispondenza nei tariffari in vigore e che sono associate a "nuovi" prezzi, non parametrati ai tariffari vigenti.

Si aggiunge, inoltre, il nuovo comma 8-sexies, a tenore del quale l'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi è sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti **(comma 1, lettera a), numero 4))**.

### **Articolo 3 (Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari)**

La norma è volta, da un lato, ad adottare un piano **di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite a taluni commissari straordinari e, dall'altro, a prevedere la nomina di uno o più commissari straordinari per la realizzazione**

**o il completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti, nonché delle opere alle stesse connesse o strumentali.**

In particolare, si prevede che, con DPCM da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, sia adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati **(comma 1)**:

1) per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del dl. "sblocca cantieri", n. 32 del 2019. Sul punto, la relazione illustrativa al decreto-legge precisa che, **attualmente, sono stati nominati 43 commissari per 117 interventi, distinti nelle macrocategorie: dighe, porti, presidi, RFI, strade, TRM, ANAS, edilizia statale;**

2) nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge, individuati nell'Allegato I al decreto.

Qualora si rendano necessarie modifiche al decreto di adozione del piano di razionalizzazione, si consente di procedere, nel rispetto dei criteri e con le modalità sopra illustrate, anche oltre il termine di novanta giorni **(comma 3)**.

I criteri per la redazione del piano, nel rispetto degli specifici vincoli derivanti da disposizioni di legge, sono i seguenti **(comma 2)**:

- **riduzione del numero dei commissari**, tenuto dell'omogeneità del settore di intervento, dell'ambito territoriale di riferimento, della rilevanza economica degli interventi e delle esigenze di razionalizzazione delle strutture di supporto;

- **individuazione di eventuali lotti funzionali aggiuntivi da affidare alla competenza del commissario straordinario**, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'opera e delle specifiche caratteristiche di complessità progettuale, difficoltà esecutiva o attuativa, complessità delle procedure tecnico-amministrative o impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, dei predetti lotti;

- **revoca dei commissari nominati**, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, nonché del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari.

Si prevede, inoltre, che con uno o più DPCM da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate **le opere relative ai progetti per la realizzazione della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti, nonché le relative opere connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina**

**di uno o più commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti (comma 5).**

I commissari straordinari così nominati sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.a. dotati di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai nuovi commissari straordinari per le opere TEN-T potranno essere affidate le funzioni commissariali già affidate ai commissari nominati a legislazione vigente in relazione a singoli interventi ricompresi nelle predette reti di trasporto.

La disposizione precisa, altresì, che, qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti di individuazione delle opere, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di copertura finanziaria, ovvero di sostituzione dei commissari, sia possibile procedere anche oltre il termine del 31 dicembre 2025.

Ai commissari si applicano talune previsioni dell'art. 4 del decreto "sblocca cantieri", ed in particolare:

- comma 1 (quarto, quinto, sesto periodo), recante le ulteriori modalità di nomina e di eventuale sostituzione degli stessi;
- comma 2 (ad esclusione del quinto periodo), recante i poteri dei commissari;
- comma 2-bis, recante specifiche disposizioni relative alle infrastrutture ferroviarie;
- comma 3, recante specifiche deroghe;
- comma 3-bis, recanti disposizioni relative all'apertura di contabilità speciali; e
- comma 4 (primo periodo), recante gli obblighi di rendicontazione al CIPESS.

Con specifico riferimento ai poteri derogatori, vi è dunque quello di **deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici**, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.

Il comma in esame prosegue nel chiarire che i Commissari straordinari in commento sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate all'opera siano sufficienti alla sua realizzazione.

In ultimo, la disposizione prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, con il compito di coordinare l'attività dei Commissari, di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonché di predisporre il sopra

citato piano di razionalizzazione, la cui composizione è definita mediante decreti MIT (**commi 6 e 7**).

### **Articolo 7 (Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoletto Stoppani)**

La previsione in esame si riferisce al Sito di Interesse Nazionale Stoppani che, a tenore della relazione illustrativa, si estende per circa 262.000 mq a terra (sia aree pubbliche che private) e circa 1,7 milioni di mq a mare (sono interessati i litorali sia del comune di Cogoletto che del comune di Arenzano), e che è interessato da **attività di bonifica e messa in sicurezza dopo diverse attività inquinanti**.

In particolare, si prevede la nomina con DPCM, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, di un **commissario straordinario con il compito di completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale del Sito. (comma 1)**

Il commissario straordinario subentra al Prefetto di Genova, già dotato del potere di deroga a diverse disposizioni del previgente codice appalti nonché alle norme regionali, la cui derogabilità viene mantenuta anche per il Commissario in questione. Si prevede, comunque, **espressamente, il potere del Commissario di operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e del 21 del 2012, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (comma 3)**.

Inoltre, il Commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Sogesid S.p.A., peraltro già individuata dal Prefetto di Genova quale stazione appaltante degli interventi che erano di sua competenza, come chiarito dalla citata relazione illustrativa (comma 5).

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

### **Appalti pubblici, rimandate al 2025 alcune novità sulla digitalizzazione**

Con due distinti provvedimenti datati 28 giugno 2024, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, ha fornito istruzioni in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2024:

- di alcune disposizioni derogatorie previste con la [Delibera n. 582 del 13.12.2023](#) e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024 (v. [Comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2024](#), in tema di utilizzo della PCP, Piattaforma dei Contratti Pubblici);
- delle indicazioni fornite con la [Delibera n. 606/2023 del 19.12.2023](#) e con il Comunicato del 31.01.2024 (v. [Comunicato del Presidente ANAC del 28](#)

[giugno 2024](#), in tema di verifiche delle garanzie fideiussorie utilizzate per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica).

## 1. Incidenza sulla disciplina della digitalizzazione

I citati Comunicati confermano alcune deroghe all'obbligo di utilizzo delle **piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD)** certificate, previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, per tutte le procedure di affidamento (sopra e sottosoglia) e di esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 36/2023 (il cd. Codice appalti).

Come noto, le PAD consentono il funzionamento e la realizzazione dell'Ecosistema Nazionale di approvvigionamento digitale (art. 21) accedendo – esclusivamente in interoperabilità – ai servizi forniti dalla **Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP)** di cui all'art. 22 del Codice. Questi servizi, forniti dall'ANAC, comprendono:

- accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP, art. 23);
- accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE, art. 24);
- pubblicità legale degli atti (art. 27).

Tuttavia, in base a quanto stabilito con la citata [Delibera 582/2023](#), le Stazioni Appaltanti possono accedere direttamente – e in alcuni casi solo in via transitoria – a un numero limitato di funzionalità della Piattaforma PCP. Detto accesso avviene, anche via interfaccia web, per l'acquisizione del CIG, per l'invio dei dati di monitoraggio dell'appalto e per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza (per maggiori dettagli, vedi [dossier Ance sulle novità dell'Ecosistema nazionale di e-procurement](#)).

Come specificato nel [primo Comunicato](#), la descrizione delle nuove funzionalità e delle nuove schede della Piattaforma PCP è disponibile sul sito dell'Autorità nella sezione Digitalizzazione, dove sono presenti un "[Manuale d'uso](#)" e una "[Guida on-line](#)" per l'accesso ai servizi.

L'Autorità si riserva di fornire ulteriori indicazioni in caso di evoluzioni tecniche che consentano di superare le istruzioni offerte in via transitoria o in caso di modifiche normative.

## 2. Proroga utilizzo della PCP per alcune tipologie di appalto

Con il [primo Comunicato](#) viene prorogata fino al 31 dicembre 2024 (ferme restando le ulteriori indicazioni contenute nella delibera n. 582/2023) la possibilità di utilizzare l'interfaccia web della Piattaforma PCP per:

- **affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro**: in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, l'interfaccia può continuare ad essere utilizzata per assolvere le funzioni ad essa demandate, compresi gli

obblighi di trasparenza. Non è consentito l'inserimento ex post dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti;

- **adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023:** tale possibilità viene estesa fino al 31/12/2024 anche agli accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1/1/2024;
- **ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice, d.lgs. 36/2023:** le ripetizioni devono comunque essere previste dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023;
- **ulteriori fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2022,** che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022.

Infine, per gli **affidamenti in house**, l'Autorità ha reso disponibile nell'interfaccia web della Piattaforma PCP la scheda A3\_6, utilizzabile in via transitoria fino al 31/12/2024, nelle more dello sviluppo delle apposite schede da parte delle PAD.

### 3. Utilizzo permanente della PCP per alcune tipologie di appalto

Con il [primo Comunicato](#), il Presidente dell'ANAC ha confermato in via definitiva la possibilità per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l'interfaccia web della Piattaforma PCP per l'acquisizione del CIG per tutte le fattispecie previste dall'uso della **scheda P5**, che comprende gli appalti e i contratti soggetti all'obbligo di **tracciabilità dei flussi finanziari** e non soggetti a quello di utilizzo delle PAD (v. contratti esclusi).

### 4. Proroga delle indicazioni precedenti sulle garanzie

A causa delle difficoltà nelle verifiche telematiche delle garanzie fideiussorie di cui art. 106, comma 3, del Codice, con il [secondo Comunicato](#), il Presidente dell'ANAC ha disposto la proroga delle indicazioni fornite con la Delibera n. 606/2023 e con il Comunicato del 31/01/2024 per tutto il 2024.

Fino a tale data, viene infatti confermata la possibilità di adottare **modalità di verifica telematica delle garanzie fideiussorie alternative alle piattaforme con tecnologie basate su registri distribuiti**, per evitare soluzioni di continuità nel settore. Ciò conferma la disponibilità dell'Autorità a trovare alternative in attesa della piena interoperabilità delle piattaforme per la gestione delle garanzie fideiussorie con il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Le indicazioni di questo [secondo Comunicato](#) saranno integrate nel Bando tipo n. 1/2023 in occasione del prossimo aggiornamento.

## 5. Verifica del garante e della veridicità e autenticità della polizza

Ai sensi della prorogata Delibera n. 606/2023, gli operatori economici e le stazioni appaltanti devono continuare a verificare che il **garante** sia **autorizzato** a rilasciare garanzie accedendo ai seguenti siti:

- [Banca d'Italia - Vigilanza sugli Intermediari](#)
- [Banca d'Italia - Avvisi Pubblici su Garanzie Finanziarie](#)
- [IVASS - Imprese](#)

Per la **verifica** della **polizza**, gli operatori economici devono ottenere dal garante l'indirizzo internet per la verifica telematica in tempo reale della garanzia, che permetta l'accesso solo alla stazione appaltante della specifica gara. Questo meccanismo richiede identificazione tramite SPID e l'inserimento di informazioni specifiche nella sezione dedicata alle verifiche sulle polizze fideiussorie nel sito web del garante (es. CIG, importo garanzia, nominativo concorrente). Rimane comunque possibile accesso al sito internet del garante utilizzando soluzioni alternative allo SPID, purché queste garantiscano l'accesso riservato solo ai soggetti autorizzati (v. Comunicato del 31.1.2024 *cit.*)

In **manca di un sito internet dedicato** o conforme alle norme vigenti, incluse quelle sulla privacy, l'operatore economico - sempre fino al 31 dicembre pv. - fornisce un indirizzo PEC per l'invio della polizza in formato PDF per verifica. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia, senza un sito internet (v. Delibera n. 606/2023).

L'indirizzo internet o la PEC per le verifiche deve essere indicato nella documentazione contrattuale o nella domanda di partecipazione. La mancanza di queste informazioni è sanabile tramite la procedura di **soccorso istruttorio**, purché la garanzia sia emessa prima della scadenza delle offerte (v. Delibera n. 606/2023).

Le Autorità di vigilanza possono fornire alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti un elenco degli indirizzi internet o PEC delle imprese di assicurazioni e degli intermediari finanziari autorizzati. In caso di **verifica via PEC**, il garante deve rispondere alle richieste della stazione appaltante **entro cinque giorni lavorativi**. Ritardi o mancate risposte delle imprese di assicurazione devono essere segnalati all'IVASS.

## 6. Riduzione della garanzia fideiussoria

Con il [secondo Comunicato](#), il viene infine stabilito che **la riduzione del 10% della garanzia fideiussoria**, prevista dall'articolo 106, comma 8, del Codice per le fideiussioni gestite mediante piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, è applicabile **esclusivamente nei casi in cui tutte le fasi del ciclo di**

**vita della polizza** (emissione, verifica, gestione e svincolo della garanzia) **siano garantite dalla piattaforma stessa.**

Infatti, secondo l'ANAC, dalla Relazione illustrativa al Codice emerge chiaramente che solo la gestione integrale del ciclo di vita della polizza mediante l'uso di piattaforme è in grado di offrire quel livello di sicurezza aggiuntivo che giustifica la riduzione della garanzia.

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

### **Criteri di selezione per procedure negoziate: le indicazioni dell'Anac**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione con il Comunicato adottato il 5 giugno 2024, ha fornito alle stazioni appaltanti **alcune indicazioni per l'individuazione dei criteri da adottare per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate.** L'intervento nasce a seguito di anomalie riscontrate durante procedimenti di vigilanza, evidenziando la necessità di fornire linee guida alle stazioni appaltanti.

Di seguito, l'analisi del Comunicato da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

L'ANAC anzitutto ribadisce che l'art. 50, comma 2, del d.lgs. 36/2023 **vieta l'uso di sorteggi o metodi casuali per selezionare operatori economici**, consentendolo solo in casi specifici e motivati. Inoltre, ai sensi dell'Allegato II.2, la selezione deve avvenire tramite indagini di mercato o elenchi di operatori, rispettando il criterio di rotazione. La determina a contrarre deve esplicitare i criteri di selezione.

Infatti, l'Autorità ricorda che le **stazioni appaltanti hanno l'obbligo di:**

- **Motivare adeguatamente il ricorso al sorteggio** nella determina a contrarre solo in presenza di un preciso dato oggettivo che giustifichi tale rimedio.
- **Redigere una determina a contrarre contenente i criteri per la selezione** degli operatori da invitare, basata su indagini di mercato o consultazione degli elenchi.

Per l'ANAC, dall'Allegato II.1 emerge chiaramente che i criteri che le stazioni appaltanti possono correttamente utilizzare per l'eventuale riduzione del numero dei soggetti da invitare alle procedure negoziate devono essere:

- **Pertinenti all'oggetto dell'appalto**
- **Rispettosi del principio di concorrenza**
- **Oggettivi e non discriminatori**

- **Proporzionati e trasparenti**

Inoltre, viene ribadito il **divieto di criteri che valorizzano la territorialità o l'ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse**, in quanto discriminatori e non trasparenti. In merito al primo, infatti, l'Autorità ricorda che nella Relazione AIR, ha escluso l'ammissibilità, quali possibili criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, di *"condizioni di partecipazione alla procedura che valorizzino l'elemento della territorialità, in quanto si tratterebbe di requisiti discriminatori, censurati dalla giurisprudenza, in assenza di motivazioni fondate su ragioni strettamente funzionali alla corretta esecuzione dell'appalto (Sentenza del Consiglio di Stato n. 2238/2017, nonché il parere di precontenzioso n. 47 del 19 marzo 2014)"*.

In merito al **criterio cronologico**, invece, per l'ANAC **presenterebbe criticità maggiori rispetto al sorteggio stesso** – al quale viene equiparato – in quanto in quanto lo stesso espone al rischio di offerte concordate nonché di possibili **fenomeni corruttivi e concussivi**, stante la possibilità di informare anticipatamente alcuni concorrenti della data di avvio dell'indagine di mercato, in modo tale da porli in condizione di presentare l'offerta per primi o comunque tra i primi.

Tali criteri infatti, possono ammettersi soltanto in **circostanze eccezionali e residuali**, nei limiti ed alle condizioni previste dal Codice, quando l'utilizzo di criteri obiettivi è impossibile o comporta oneri che ostacolano lo svolgimento rapido della procedura.

In merito alla formazione degli elenchi, per l'ANAC le stazioni appaltanti possono **costituire elenchi di operatori economici distinti per categoria e fascia di importo**. Questi elenchi devono essere **aggiornati tempestivamente** per garantire il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e la partecipazione degli operatori economici richiedenti l'iscrizione. **Le modalità di costituzione e revisione degli elenchi devono essere disciplinate da regolamenti interni** delle stazioni appaltanti, che devono anche prevedere criteri di scelta degli operatori da invitare a presentare offerta. Inoltre, gli elenchi devono essere gestiti in modo da **garantire trasparenza e accessibilità**, favorendo la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

Per una maggiore compatibilità con il principio della massima partecipazione, ANAC **suggerisce la possibile formazione di diverse graduatorie per ciascun criterio prescelto**. Da queste graduatorie, si può selezionare gli operatori da invitare alla procedura negoziata in modo bilanciato, attingendo sia dai valori più alti, sia da quelli intermedi e più bassi. Questo approccio favorisce un'ulteriore apertura alle piccole e medie imprese, garantendo un accesso più equo al mercato.

L'Autorità ha inoltre individuato alcuni **esempi di criteri utilizzabili dalle stazioni appaltanti**, prendendo come punto di partenza quanto previsto da nell'Allegato L (Criteri per l'attribuzione di punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a

presentare offerta) del DPR 207/2010 oggi abrogato. Tra i criteri suggeriti per la selezione degli operatori economici vi sono:

- **Fatturato globale** per servizi di ingegneria e architettura riferibile agli ultimi cinque esercizi.
- **Importo dei lavori svolti** negli ultimi dieci anni, specifici per classi e categorie di lavori.
- **Numero medio annuo del personale tecnico dipendente**, includendo soci attivi, dipendenti e consulenti.
- **Incrementi di punteggio** per la presenza di giovani professionisti e certificati di qualità aziendale.
- **Importo complessivo dei lavori eseguiti** regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio o quinquennio.
- **Numero di personale dipendente** al momento della presentazione della manifestazione di interesse.
- **Possesso di certificazioni** rilevanti, come EMAS, ISO 14001:2015, e ISO 45001:2018, per lavori di importo rilevante (ad es. superiore ad un 1.000.000 euro e fino alla soglia).
- **Fatturato globale e specifico** riferibile all'ultimo triennio o quinquennio per servizi e forniture.
- **Importo complessivo dei servizi analoghi** svolti nello stesso periodo.
- **Possesso di specifiche certificazioni** pertinenti all'oggetto dell'affidamento.

Infine, L'ANAC ha fornito una serie di **indicazioni operative alle stazioni appaltanti**, invitandole a dotarsi di **regolamenti interni** per la gestione delle indagini di mercato e degli elenchi, nonché **all'aggiornamento tempestivo** di questi ultimi per rispettare il principio di rotazione degli affidamenti e **redigere graduatorie che non escludano operatori in possesso dei requisiti**.

Devono inoltre **favorire la partecipazione di micro, piccole e medie imprese**, ed **esplicitare** nella determina a contrarre e negli avvisi di manifestazione di interesse i **criteri di selezione utilizzati e utilizzare le graduatorie predisposte** per garantire la massima partecipazione di cui all'art. 10, comma 3 del codice.

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

### **Prevenzione del rischio sismico: in vigore dal 3 luglio il Decreto legge sui Campi Flegrei**

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 153 del 2 luglio 2024, è stato pubblicato il decreto-legge n. 91 del 2 luglio 2024, recante "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione", entrato in vigore il 3 luglio 2024.

Il provvedimento nasce dalla necessità di definire misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei.

Di seguito, una prima analisi dei principali contenuti di interesse da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

### **Articolo 2- Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei**

Per quanto di stretto interesse, l'articolo 2 individua misure urgenti volte a garantire la celere realizzazione di interventi di riqualificazione sismica sugli edifici pubblici presenti nell'area dei Campi Flegrei, nonché ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari.

A tal fine, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, è prevista la nomina di un Commissario straordinario, dotato dei compiti e delle funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, del dl. n. 77/2021 **(comma 1)**.

Si tratta, in particolare, di poteri sostitutivi in caso di inerzia nonché di poteri di deroga, mediante ordinanza motivata, laddove sia strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'adozione delle ordinanze necessita della previa intesa con la regione Campania, ed è autorizzata la possibilità di derogare – nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma – alle previsioni che impongono la previa autorizzazione della Cabina di regia per il PNRR ove non vi sia stata previa autorizzazione del CDM per atti che riguardino la tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale.

Il Commissario, in carica fino al 31 dicembre 2027, predispone e cura l'attuazione di due tipologie di programmi di interventi urgenti, destinati:

- alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici presenti nell'area dei Campi Flegrei, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità;
- ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei **(commi 2 e 4)**.

Al medesimo Commissario è, inoltre, demandata l'attuazione, con i poteri derogatori di cui sopra, degli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, non ancora avviati e ritenuti urgenti oppure avviati e trasferibili **(commi 13 e 14)**.

### **Articolo 3 - Misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei**

L'articolo 3 reca misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei.

In particolare, si prevede che gli interventi di cui all'articolo 2 siano dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e che, ove occorra, costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti **(comma 1)**.

In ragione di ciò, si prevede che alle relative procedure di progettazione e realizzazione si applichino, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (che prevedono, tra l'altro, il ricorso alla procedura negoziata senza bando, con invito a cinque operatori, nonché la possibilità dell'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica).

È, altresì, ammessa la deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici, con riferimento:

1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 140, comma 7 **(comma 2)**.

Da ultimo, tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi, possono essere previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del codice appalti e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro **(comma 3)**.

### **Articolo 4 - Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica**

Per quanto di interesse, l'articolo 4 prevede che, al fine di assicurare la continuità dell'attività scolastica, il Commissario straordinario provveda, con i poteri e le modalità previste all'articolo 2, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024.

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).